



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Ancona, in persona del dott. Tania De Antoniis, nel
procedimento civile R.G. n. 1274/2023;

tra

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. Santoro
ricorrente

e

MINISTERO DEGLI INTERNI, rappresentato e difeso dall'avvocatura di
stato;

resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede che in data 6.3.2023 ha
dichiarato di intervenire;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I ricorrenti espongono di essere discendenti di [REDACTED]
[REDACTED] e poi emigrato in
Argentina. Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva
trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni
ricorrenti.

Costituendosi in giudizio, l'amministrazione convenuta rileva che l'attività di
riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo all'autorità consolare per i
soggetti esterni e in capo al sindaco per i soggetti residenti in Italia, mentre il
Ministero dell'Interno ha unicamente compiti di ricognizione amministrativa dello
stato di cittadino con emanazione di un decreto ai sensi degli artt. 7 e 8 legge
91/1992, che disciplinano l'attribuzione della cittadinanza per matrimonio.

Osserva, inoltre, che in sede amministrativa non poteva che riconoscersi la cittadinanza italiana alla donna dalla dichiarazione volta al riacquisto di essa con valenza unicamente per il futuro, sicché soltanto in sede giudiziale era possibile in assenza di tale dichiarazione il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti.

In via preliminare, si rileva che il Ministero dell'interno non contesta la sua legittimazione passiva, pur affermando di non avere competenze in ordine alle procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana. A tale riguardo, peraltro, va rilevato che durante l'esercizio delle funzioni di stato civile e tenuta dei registri anagrafici il Sindaco (che secondo il Ministero convenuto è competente per la procedura di richiesta della cittadinanza italiana di soggetti residenti sul territorio nazionale) agisce in qualità di ufficiale del governo, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, dunque non come organo di vertice e rappresentante legale dell'amministrazione comunale ma come organo periferico dell'amministrazione centrale, in particolare del Ministero dell'Interno, dalla quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti compiuti in tale veste oltre alla responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n. 7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000). Quanto ai residenti all'estero, l'autorità Consolare, al pari del prefetto, è competente solo a ricevere le istanze e a trasmetterle al Ministero dell'interno che è deputato a ricevere e trattare tutte le istanze relative al riconoscimento della cittadinanza (art. 4 commi 3 e 6 DPR n. 572 del 1993).

Poiché, dunque, il diritto vantato coinvolge le funzioni statali di stato civile e tenuta dei registri anagrafici, che fanno capo al Ministero dell'interno, cui vanno presentate le istanze in materia di cittadinanza, correttamente quest'ultimo è stato chiamato in giudizio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina; essi risultano rilasciati dall'autorità amministrativa preposta e la loro autenticità è rilevabile dai siti ufficiali indicati peraltro nei medesimi documenti (<https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/legalizacion-international>).

Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data 9.12.1987 e recepito in Italia con la legge 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matrimonio e decesso emessi dalle autorità dell'altro paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988).

Ciò premesso va rilevato che la circostanza che Bernardo Giosafat Marino o Bernardo Moschettoni, cittadino italiano (doc. 1 fascicolo ricorrente recante atto di nascita) non abbia mai acquistato la cittadinanza argentina emerge da un lato dal certificato rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale, potere giudiziario della Nazione Argentina (doc. 1 fascicolo ricorrente) in cui si attesta che nel registro nazionale degli elettori (dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per

opzione maggiori di anni 16 e naturalizzati da 18 anni) non risulta il nome dell'avo; dall'altro dal certificato di nascita del figlio, dove si legge che la cittadinanza di entrambi i genitori è italiana (doc. 2 fascicolo ricorrente).

Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello *ius sanguinis*, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.

Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali:

(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione *iure sanguinis* ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilito all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;

(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;

(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permesso del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi,

che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.

Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.

Al contrario, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.

Ed infatti, dai documenti in atti risulta che [redacted] e dall'unione nasceva in data [redacted] (doc. 2 fascicolo ricorrente), che riceveva da entrambi i genitori la cittadinanza italiana.

[redacted] contraeva matrimonio con [redacted] e dall'unione nasceva in data [redacted] (doc. 3 fascicolo ricorrente), che riceveva dalla madre la cittadinanza italiana.

[redacted] contraeva matrimonio con [redacted] e dall'unione nasceva [redacted] (doc. 4 fascicolo ricorrente) e [redacted] (doc. 5 fascicolo ricorrente), odierni ricorrenti, che ricevevano dal padre la cittadinanza italiana.

[redacted] contraeva matrimonio con [redacted] [redacted] dall'unione nascevano in data [redacted] (doc. 4a fascicolo ricorrente), in data [redacted] (doc. 4b fascicolo ricorrente), e in data [redacted] (doc. 4c fascicolo ricorrente), odierni ricorrenti che ricevevano dal padre la cittadinanza italiana.

[redacted] contraeva matrimonio con [redacted] e dall'unione nasceva in data [redacted] (doc. 5a fascicolo ricorrente) e [redacted] (doc. 5b fascicolo ricorrente), odierni ricorrenti, che ricevevano dalla madre la cittadinanza italiana.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riferimento a tutti gli odierni ricorrenti.


La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito del Ministero costituito alla pretesa attorea fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa iscritta al R.G. n. 1274/2023, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo *status* di cittadini italiani di:

[redacted]



ordina al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso, in Ancona il 5.5.2023 all'esito di scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.5.2023.

Il Giudice

Dott.ssa Tania De Antoniis

(atto sottoscritto digitalmente)